



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia e la Liguria

IL COLLOCAMENTO DEL MINORE IN COMUNITA'

"L'INCONTRO TRA DUE PROGETTI"

LINEE GUIDA

PER I SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE

E

PER LE STRUTTURE DEL PRIVATO SOCIALE



INDICE


Legenda abbreviazioni	pag.	3
Introduzione	pag.	5
Premessa	pag.	11
1. <u>IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ COME MISURA PENALE</u>	pag.	11
1.1 Presupposti di applicazione	pag.	11
1.2 Caratteristiche strutturali	pag.	12
1.3 Ipotesi di ricorso al collocamento in comunità	pag.	12
2. <u>LE FASI DEL PERCORSO</u>	pag.	13
2.1. Il percorso motivazionale del minore	pag.	14
Schema grafico 1° Fase	pag.	16
2.2. La segnalazione del minore e l'individuazione della struttura	pag.	17
Schema grafico 2° Fase	pag.	18
2.3. La preparazione del minore all'inserimento in comunità	pag.	19
Schema grafico 3° Fase	pag.	20
2.4. L'inserimento in comunità: l'accoglienza	pag.	21
Schema grafico 4° Fase	pag.	22
2.5. La permanenza in comunità	pag.	23
L'osservazione	pag.	23
2.5.1. Il progetto educativo individualizzato - P.E.I. -	pag.	24
2.5.2. Regole e trasgressioni: incidenti di percorso	pag.	25
Schema grafico 5° Fase	pag.	27
2.6. Le dimissioni	pag.	28
Schema grafico 6° Fase	pag.	30
2.7. La valutazione del percorso	pag.	31

Allegati :Allegato A: scheda di segnalazione

Legenda abbreviazioni

A.G.	Autorità Giudiziaria
A.S.	Assistente Sociale
C.G.M.	Centro Giustizia Minorile
C.P.A.	Centro di Prima Accoglienza
ED.	Educatore
F	Famiglia
F.O.	Forze dell'Ordine
G.I.P.	Giudice dell'Indagine Preliminare
I.P.M.	Istituto Penale per Minorenni
M	Minore
ORD.	Ordinanza
P.E.I.	Progetto Educativo Individualizzato
PSIC.	Psicologo
S	Servizio
T.M.	Tribunale per Minorenni
U.S.S.M.	Ufficio Servizio Sociale Minorenni

Legenda schemi



"Là dove vi è la sfida di un ragazzo o di una ragazza che cresce, vi sia un adulto a raccogliere la sfida"

Winnicot, 1971

"L'educativa di comunità scommette dunque su un apparente paradosso: accomunare individualità problematiche non costituisce di per sé un moltiplicatore delle problematiche di ciascuno, ma, al contrario, è possibile puntare sulla vita di gruppo come opportunità per i singoli di apprendimento sociale e comunicativo e di sperimentazione emozionale-affettiva".

Brabarorri -Jacobino

Introduzione

Le linee guida sono state elaborate dal gruppo di lavoro¹ istituito presso il Centro Giustizia Minorile a seguito della condivisa necessità di affrontare le criticità emerse nei e tra i Servizi della Giustizia Minorile, in merito al collocamento del minore in comunità.

Per affrontare le criticità emerse, la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - in accordo con le Direzioni dei Servizi - ha attivato un gruppo di lavoro composto da un rappresentante per ciascun Servizio Minorile.

Il gruppo di lavoro ha strutturato il proprio compito in fasi.

La prima parte del lavoro è stata finalizzata ad acquisire la conoscenza della situazione di ciascun Servizio Minorile in relazione ai collocamenti in comunità.

Tale azione preliminare ha favorito la condivisione e la comprensione delle esperienze in corso, ha permesso di rendersi conto delle difficoltà di tipo strutturale (carenza di organico, competenze e procedure specifiche di servizio da rispettare...) e di tipo relazionale (tensioni, conflitti, aspettative..) che hanno evidenziato le difficoltà di coordinare ed integrare le prassi operative. Dall'altro è stato possibile capire le scelte professionali operate da ciascun Servizio a fronte del significato attribuito all'inserimento del minore in struttura.

Si è confrontato il significato dato da ciascun Servizio alla misura cautelare ex art.22 ed al collocamento in comunità come prescrizione nell'ambito di altre misure penali. Si sono esplicitati le ragioni pedagogiche e giuridiche che inducono gli operatori a proporre al Magistrato l' inserimento di un minore in strutture di accoglienza, gli obiettivi che ci si prefigura in ogni fase del percorso del ragazzo, dalla segnalazione alle dimissioni. Di tale fase del lavoro è stato prodotto un documento trasmesso ai Servizi Minorili.

Alla fase di ricognizione è seguita una prima riflessione sui contenuti emersi, e si è ritenuto - prioritariamente - di focalizzare l'attenzione sulle modalità di collaborazione in atto fra i Servizi Minorili, il Servizio Tecnico del Centro ed i Servizi del privato sociale, a partire dalla *fase di ricerca della comunità*.

Si è rilevato che nella pratica quotidiana, diversamente da quanto stabilito, il

¹ Il gruppo di lavoro, coordinato Maria Grazia Marchesi, è composto da: Ricci Laura, educatrice; Sinisi Tiziana, assistente sociale, operatori del Servizio Tecnico; Prandini Paola, educatrice - I.P.M. "C. Beccaria" Milano; Bagarotti Daniela, educatrice - C.P.A Milano; Cappelluti Graziella, educatrice - C.P.A. /Comunità Genova; Ferri Nadia Sost. Dir. C.P.A. /Comunità - Genova ; Mordeglia Silvana assistente sociale - U.S.S.M. Genova; Verga Cristina, assistente sociale - U.S.S.M. Milano; Zampini Liliana, assistente sociale - U.S.S.M. Brescia. L'educatrice Ricci e l'assistente sociale Mordeglia sono stati sostituiti, rispettivamente, dall'educatore Marco Castelli e dall'educatrice Maura Lorenzini.

Centro non si configura come unico organo che interpella le comunità, poiché - come emerso - molto spesso i Servizi si attivano autonomamente. Dunque alle strutture le richieste possono provenire da più fonti e ciascuna con proprie modalità sia per quanto attiene alle comunicazioni verbali che a quelle scritte. In proposito è emersa l'utilità di dotarsi di nuovi ed unitari strumenti di lavoro: l'uno per la segnalazione dei minori, l'altro contenente informazioni sui requisiti posseduti dalle comunità ed sui servizi che offre.

Si è pervenuti alla decisione di elaborare due schede: la prima, detta "di segnalazione del minore" esplorativa delle caratteristiche in termini di problematicità, risorse e bisogni dei minori, la seconda orientata a rilevare le caratteristiche organizzative ed operative delle strutture. Si tratta di strumenti di lavoro complementari essendo funzionalmente orientati a consentire l'abbinamento più idoneo "minore/comunità".

I dati che emergeranno dalla lettura delle due schede dovrebbero consentire - nel prossimo futuro - l'analisi degli inserimenti e permettere lo svolgimento di un'attività di monitoraggio e di verifica sul collocamento in comunità, attraverso strumenti di cui il gruppo si dovrà dotare.

In tale iniziativa potrebbero essere coinvolti gli operatori delle strutture.

Gli Operatori dei Servizi stanno sperimentando la scheda di "segnalazione del minore", nel contempo il gruppo di lavoro ha elaborato "le linee guida" che intendono proporsi come strumento che da un lato esplicita il significato attribuito dal processo penale al collocamento in comunità e dall'altro chiarisce come i Servizi della Giustizia Minorile, afferenti al Centro di Milano, traducono operativamente gli istituti giuridici previsti dalla normativa penale minorile, con particolare riferimento al collocamento del minore in una struttura protetta.

Nel corso dei lavori si ci è resi conto che il significato attribuito alla normativa dai Servizi Minorili è apparentemente univoco. Infatti la "lettura" della traduzione operativa del processo penale minorile realizzata dai Servizi - così come quella dei Magistrati e dei servizi locali - manifesta come ciascuno ha orientamenti difformi che sottendono significati differenti attribuiti alla stessa norma. I Servizi su tali significati si prefigurano risultati, manifestano delle aspettative verso gli altri Servizi ed individuano proprie strategie.

Fino all'entrata in vigore del D.P.R. n.448/88, il collocamento in comunità era finalizzato al trattamento dei soggetti tossicodipendenti ed a interventi educativo-assistenziali per minori con problemi comportamentali e di convivenza con il nucleo

familiare. Successivamente il ricorso a strutture educative è stato previsto anche per interventi limitativi della libertà personale. Il collocamento in comunità – utilizzato come applicazione della misura cautelare, come prescrizione della messa alla prova e come riformatorio – costituisce forse il massimo punto di contraddizione tra due principi antitetici della materia penale minorile: da un lato la punizione con le sue regole e dall'altro l'educazione, ovvero sviluppare motivazione e consapevolezza. La contraddizione insita tra esigenze di un invio coatto e le esigenze di presa in carico di strutture di fatto non coattive e che richiedono almeno una minima adesione del minore, non sono superate dalla conoscenza preliminare del ragazzo da parte degli operatori della struttura. La contraddizione e la confusione persiste ed accompagna il corso dell'esecuzione delle misure penali e non può essere ignorata, dal momento che fa parte della percezione del minore: la misura penale costituisce il motivo per il quale il ragazzo si trova in comunità, anche se nel frattempo si è costruito un progetto concordato con il minore e che il minore realizza per un percorso di crescita.

La comunità è associata ancora nella nostra cultura ad emarginazione, controllo, contenimento, ma anche a sperimentazione di nuove relazioni rispetto a quelle fallimentari conosciute.

Prevale l'idea che la comunità sia qualcosa di altro rispetto alla famiglia ed ai Servizi, qualcosa che ne evidenzia la mancanza o l'inadeguatezza e che talvolta, è contro o oltre la famiglia.

Non è facile valorizzare questa risorsa, siamo ancora carenti di rappresentazioni circa le potenzialità ed i limiti dell'intervento di comunità, anche perché esistono una pluralità di modelli con progettualità incerte, poco definite e metodologie poco esplicitate.

Alle comunità si affidano i minori con aspettative talvolta magiche, risolutive dei problemi del ragazzo; oppure con una prospettiva di inutilità, fallimentare, con la difficoltà di individuare le possibili articolazione delle funzioni e, fra queste, quali da utilizzare in relazione alla situazione su cui si sta lavorando. La comunità, inoltre, ha una funzione transitoria, propedeutica al ritorno del minore in famiglia e nel proprio contesto di vita.

Un uso adeguato di tale risorsa può realizzarsi nella misura in cui si riesce a far chiarezza, tradurre, interpretare e costruire orientamenti condivisi del mandato legislativo: non è di facile realizzazione l'integrazione di competenze professionali e di istituzioni diverse, che consentano di assumere le difficoltà di coniugare controllo-contenimento ed utilità educativa e progettuale.

Alcune note sul metodo di lavoro

Per realizzare il compito di analisi delle criticità emerse in merito ai collocamento in comunità, si è così costituito un contesto organizzativo², a carattere temporaneo, che potesse favorire l'individuazione dei problemi e la costruzione di percorsi operativi integrati, nella prospettiva di una continuità di senso del lavoro realizzato con il minore. Il sopra citato contesto, denominato "gruppo di lavoro interservizi" è composto da un rappresentante referente per ciascun Servizio minorile.

Il gruppo interservizi ha avviato il proprio lavoro realizzando una preliminare fase di ricognizione, al fine di acquisire conoscenza sulla situazione di ciascun Servizio Minorile, in relazione al collocamento in comunità. Tale azione preliminare ha favorito la conoscenza delle reciproche modalità operative, ha consentito di comprendere le scelte professionali operate da ciascuno Servizio in relazione ai vincoli ed alle risorse del contesto, ai differenti orientamenti della Magistratura minorile ed alla collaborazione con i Servizi minorili e territoriali ecc.. Ha permesso, inoltre, di far emergere le ragioni e le interpretazioni delle norme processuali minorili che sottendono all'intervento sociale ed educativo.

Ci si è resi conto, quasi con stupore, che ciascun Servizio ignorava aspetti importanti dell'altrui attività lavorativa poiché è data per scontata la condivisione delle finalità e degli obiettivi che si perseguono nel corso del lavoro con i minori. E ancora sono emersi attribuzioni di senso differenti ed interessanti proprio in merito al collocamento dei minori, sia come misura cautelare sia come prescrizione di altre misure penali.

Pare utile evidenziare l'importante *ruolo svolto dalle figure direttive* di ciascun Servizio che - per perseguire lo scopo per il quale era stato costituito il gruppo interservizi - hanno:

- delegato un Operatore referente per rappresentare gli orientamenti, l'operatività e le istanze di integrazione del Servizio con gli altri attori coinvolti

² F. Olivetti Manoukian ha trattato la tematica dell'organizzazione temporanea che sostiene il lavoro progettuale sociale integrato nell'articolo "La costruzione di organizzazioni temporanee" in <<Animazione Sociale>>, Edizioni Gruppo Abele, Gennaio 2005, pp. 45-52. In tale articolo si evidenzia che per affrontare la complessità di una situazione che chiama in causa servizi ed operatori diversi, anche se con pesi e responsabilità differenti, è utile costruire, tra servizi ed operatori, una "nuova organizzazione". Si tratta di "un'organizzazione temporanea e provvisoria che dura un tempo limitato e che incrocia l'organizzazione stabilizzata dei servizi senza riprodurla necessariamente. Si tesse una rete tra coloro che sono interessati al caso non solo per dovere d'ufficio, ma perché ritrovandosi attorno alla situazione problematica e confrontandosi arrivano a convergere su alcune visioni del problema, su alcune ipotesi con cui muoversi operativamente: si annodano alcuni fili e si avverte che il nodo tiene"

nel collocamento in comunità (gli altri servizi minorili, la Magistratura, gli operatori della comunità, l'Ente Locale, il Servizio Tecnico...);

- sostenuto l'Operatore referente nel mantenere gli impegni ed i compiti di lavoro definiti nel gruppo interservizi;
- assicurato, nel Servizio di appartenenza, la diffusione dei contenuti emersi nel gruppo interservizi, favorendo un continuo ed armonico flusso comunicativo tra gli operatori.

Lavorare con le modalità descritte richiede all'operatore referente ed al gruppo:

- l'impegno a coniugare la quotidiana attività professionale con la partecipazione a tavoli di lavoro che – stante le questioni complesse trattate – richiedono investimento emotivo e capacità di ascolto. E' necessaria grande apertura ai contributi derivanti da altre esperienze, altri contesti, altre professioni, altri metodi e approcci che provengono da saperi diversi da quelli su cui si fonda la propria identità professionale;
- l'impegno per dedicare un tempo lavoro per lo studio e l'approfondimento delle tematiche emerse in itinere;
- di tollerare la frustrazione derivante dalla rinuncia di metodi di lavoro certi e conosciuti per ricercarne altri funzionali a tutti o a gran parte dei soggetti coinvolti nel progetto di lavoro;
- di sostenere la fatica di trasferire in un contesto più ampio le riflessioni che scaturiscono dalla lettura delle azioni professionali riferite alla situazione di un minore o dei minori seguiti dal Servizio (dal particolare al generale);
- di mantenere nel tempo l'impegno assunto, anche in considerazione della metodologia di lavoro definita dal gruppo interservizi che comporta la perdita di certezze e chiama in causa costantemente la riflessione sulla operatività dei Servizi;
- di tener conto degli impegni di lavoro di tutti i Servizi; tale aspetto deve essere continuamente considerato per non vanificare il lavoro avviato;
- di mediare tra le istanze del Servizio d'appartenenza e quelle che emergono nel gruppo di lavoro interservizi.

Tuttavia tale modalità di lavoro è risultata, fino ad ora, efficace avendo consentito di lavorare sui problemi e di accostare da vicino le situazioni vissute dai Servizi che divengono co-costruttori degli obiettivi da raggiungere. Per i componenti il gruppo interservizi le fatiche descritte sono state compensate dall'arricchimento professionale e personale determinato, prevalentemente, da:

- acquisizione di conoscenza dei differenti punti di vista sugli orientamenti del processo penale minorile e sul significato degli interventi psicosocioeducativi che determinano prassi operative e metodologie di lavoro diverse, stante anche le condizioni di contesto;
- condivisione delle quotidiane fatiche;
- incremento della "fiducia professionale" e sviluppo di positive relazioni interpersonali;
- ridimensionamento delle criticità portate da ciascun Servizio;
- acquisizione della capacità di svincolarsi dalle proprie costruzioni concettuali e porsi in atteggiamento di ascolto, e quindi incontrare il punto di vista del collega, favorendo la costruzione di relazioni rispettose ed produttive ai fini del perseguimento del progetto di lavoro;
- considerazione ed accettazione dei limiti di contesto e quindi disponibilità nella ricerca di ipotesi di lavoro parziali, provvisorie, non rispondenti – forse - al bisogno di pervenire a definizioni e procedure certe e rassicuranti;
- valorizzazione della creatività individuale e di gruppo per costruire e progettare nuove modalità d'intervento, a partire dall'analisi delle situazioni e delle azioni professionali che sono ricche di informazioni da riprendere e valorizzare per costruire nuove e più consapevoli ipotesi di lavoro.

Questo intenso lavoro – che avrà ulteriori sviluppi – è stato integrato dalla:

- 1- rilettura e schedatura della normativa della Regione Lombardia, riferita all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento delle strutture di accoglienza dei minori, curata con la collaborazione di due studentesse del Master dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- 2- elaborazione di un più efficace strumento informatico alla quale hanno lavorato un volontario - Sig Patanè - e l'educatrice Paola Prandini.

La stesura delle linee guida è stata agevolata dalla possibilità di acquisire i contenuti della relazione elaborata dall'assistente sociale Cristina Verga in occasione dei corsi di riqualificazione del personale dell'Amministrazione della Giustizia Minorile.

Gli schemi – che costituiscono parte integrante delle linee guida – sono stati preparati dall'Educatrice Paola Prandini in collaborazione con l'educatore Marco Castelli.

La coordinatrice del gruppo di lavoro interservizi
Maria Grazia Marchesi

Premessa

Il percorso del minore in comunità è una storia d'incontri e di relazioni, un cammino evolutivo scandito da tappe, soste, deviazioni e riprese, ma anche un insieme di prassi operative, di interventi di carattere pedagogico e di consuetudini all'interno di un sistema articolato e complesso di rapporti interistituzionali ed interprofessionali.

Le presenti "linee guida" si prefiggono non tanto di definire percorsi educativi ottimali ed ideali - che non terrebbero conto della particolarità di ogni minore e non coglierebbero la grande ricchezza delle offerte educative delle diverse comunità - quanto, invece, di esplicitare i principi ai quali fanno riferimento gli operatori della Giustizia Minorile quando attuano il collocamento in struttura del minore e di indicare le modalità operative alle quali i Servizi Minorili e le Comunità sono invitati ad attenersi, al fine di coordinare ed integrare le azioni attivate nei differenti contesti.

1. IL COLLOCAMENTO IN COMUNITA' NEL PROCESSO PENALE MINORILE

La messa a fuoco del percorso in comunità del minore sottoposto a procedimento penale non può prescindere da una breve richiamo al contesto legislativo - normativo di riferimento.

1.1. Presupposti di applicazione.

Il processo penale minorile si prefigge lo scopo di coniugare l'esigenza di dare una risposta al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita dell'adolescente, evitandogli, per quanto possibile, lo sradicamento dalle relazioni affettive primarie e dal contesto naturale di socializzazione, salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo.

Quindi, il processo penale minorile si prefigge da un lato di accertare il fatto reato e dall'altro di prestare attenzione alle esigenze di un soggetto in crescita per il quale è necessario attivare un percorso di responsabilizzazione, dovendo il minore imparare a confrontarsi con la sua azione illecita e con le conseguenti reazioni sociali.

Si tratta di prefigurare percorsi educativi non esclusivamente punitivi, di facilitare un adeguato processo di ri-socializzazione e di reintegrazione del minore nel contesto territoriale.

Per tale ragione nell'ambito del processo penale minorile è previsto tra gli altri Servizi - deputati alla risposta sanzionatoria connessa a quella di non interrompere o ristabilire i processi educativi - quello della "Comunità". L'esigenza di porre

attenzione agli aspetti educativi è più volte richiamata nel testo normativo ed è una delle linee fondamentali, ispiratrici di tutta la normativa vigente, come esplicitamente indicato nell'art. 1 del D.P.R. n.448/88.

E' significativa, a tal riguardo, la scelta di circoscrivere la creazione di comunità ministeriali, che rischierebbero di riproporre i limiti del sistema custodizionalistico, per privilegiare il rapporto con le comunità del privato sociale che accolgano un'utenza "mista".

1.2. Caratteristiche strutturali.

Con l'art.10 D.L. n.272/89 vengono individuate alcune caratteristiche che si ritengono proprie della comunità:

- l'organizzazione di tipo familiare,
- la presenza di operatori professionali di diverse discipline,
- la presenza di minori non sottoposti a provvedimento penale,
- la capienza massima di dieci unità,
- l'attuazione di progetti educativi individualizzati,
- l'utilizzo delle risorse del territorio.

Non solo, a tutela del minore è previsto che le comunità "siano riconosciute o autorizzate dalla Regione competente per territorio".

Le caratteristiche della comunità, sopra esposte, pongono in evidenza il principio dell'integrazione sotto il profilo dell'utenza, delle professionalità e dell'iniziativa delle diverse Istituzioni. Infatti, l'utenza deve essere "mista" e non eccessivamente numerosa, per consentire una conduzione ed un clima educativo ed un'organizzazione familiare. Per quanto riguarda il profilo organizzativo, l'integrazione dovrà esservi tra operatori con professionalità afferenti a diverse discipline e a differenti Istituzioni comprese quelle presenti sul territorio, al fine di utilizzare razionalmente le risorse.

1.3. Ipotesi di ricorso al collocamento in comunità.

Alla comunità può essere affidato il minore che si trovi in una delle seguenti condizioni penali:

- arresto o fermo, ai sensi dell'art. 18 comma 2, in attesa di interrogatorio da parte del Pubblico Ministero;

- mancata consegna del minore alla famiglia da parte della Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 18 bis, comma 4;
- ripetute violazioni degli obblighi imposti dal Giudice nell'ambito della misura cautelare della permanenza in casa, ai sensi dell'art.21, comma 5;
- applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, ai sensi dell'art. 22;
- prescrizione nell'ambito della sospensione del processo e messa alla prova con affidamento alla comunità per lo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento e sostegno, ai sensi dell' art. 28 comma 2;
- applicazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, ai sensi dell'art. 36;
- affidamento in prova al Servizio Sociale, ai sensi dell'art. 47.

2. LE FASI DEL PERCORSO

Il percorso del minore in comunità può essere **convenzionalmente distinto in fasi**, non sempre delimitate da precisi confini in quanto si presentano momenti di sovrapposizione e di interazione temporale.

Si è cercato di indicare la specificità di ogni fase, ponendo particolare attenzione agli aspetti legati alla gestione del progetto individualizzato del minore da parte dell'équipe integrata psico-socio-educativa.

Per quanto attiene al lavoro realizzato dall' **équipe integrata** non si è data una definizione ed una attribuzione astratta delle funzioni dei suoi componenti, ma si è cercato di focalizzare, di volta in volta, "chi fa e cosa fa", privilegiando un'ottica sistemica e dinamica del lavoro in équipe, a partire dal riconoscimento del contributo apportato dalle differenti professionalità.

Gli attori coinvolti in questo percorso sono, oltre al minore, i Servizi della Giustizia Minorile (C.G.M.- C.P.A.- I.P.M.- U.S.S.M.), la Magistratura Minorile (Procura, Giudice Indagine Preliminare, Giudice Udienza Preliminare, presidente dell'Udienza Dibattimentale e Magistrato di Sorveglianza), la famiglia del ragazzo, le risorse comunitarie, l'Ente Locale e le risorse del privato sociale.

2.1. Il percorso motivazionale del minore

La motivazione del minore ad accettare l'inserimento e la permanenza in comunità va costruita e costantemente presidiata in ogni fase dello sviluppo del progetto individualizzato. Infatti, la motivazione, nel tempo, può venir meno, può assumere significati diversi in considerazione dell'esperienza che il minore realizza.

Anche l'applicazione coattiva e con carattere d'urgenza del collocamento in comunità, che poco si concilia con la possibilità di pervenire ad una autentica adesione da parte del minore, deve impegnare gli operatori a costruire con il ragazzo il senso della misura applicata dall'Autorità Giudiziaria.

E' importante che il ragazzo riesca a cogliere nella misura penale applicata un'opportunità per riflettere sul significato del proprio reato e sulle modalità più utili per ripararvi. Ciò è possibile anche attraverso l'individuazione di condivisi e circoscritti obiettivi da perseguire nell'ambito del progetto educativo.

Frequentemente i ragazzi esprimono forti resistenze circa l'ipotesi di un loro collocamento in comunità e le motivazioni sottese possono essere varie: la difficoltà di separarsi dal contesto affettivo di riferimento (famiglia, gruppo dei pari, ecc...), la paura di dover instaurare in comunità nuovi legami e di affrontare nuove separazioni, la percezione che la comunità rinforzi gli aspetti infantili di dipendenza dai quali l'adolescente deviante cerca di distanziarsi.

E' infatti frequente trovare ragazzi che preferiscono la permanenza in carcere piuttosto che l'ingresso in comunità, in quanto la carcerazione viene rappresentata "come esperienza di rinforzo degli aspetti devianti e trasgressivi, quindi pseudo-adulti, del Sè" (Riva, Maggiolini).

Inoltre l'inserimento in comunità richiede al minore capacità di mediazione e di adattamento che in carcere vengono supplite dalla coazione; in ambito comunitario, il ragazzo viene sollecitato a "giocarsi" in termini relazionali e ad adeguarsi consapevolmente e volontariamente al sistema delle regole, mentre in I.P.M. la capacità di autodeterminazione viene comunque limitata e condizionata.

Sovente anche i genitori esprimono profonde resistenze rispetto ad un'ipotesi di collocamento in comunità del figlio, in quanto percepita come squalifica del loro ruolo educativo, ed è pertanto opportuno coinvolgerli fino dalle prime fasi di elaborazione del programma.

L'adesione al percorso comunitario dovrebbe essere l'esito di un'elaborazione di rappresentazioni, aspettative e difese promossa dall'intervento psicologico, sociale ed

educativo, più che l'espressione di un desiderio spontaneo del minore.

La disposizione della misura del collocamento in comunità come risposta delle Istituzioni all'evento reato si configura come strumento per ricondurre il minore alla norma nel momento in cui, di fatto, la famiglia si è rivelata assente e/o in difficoltà. Il Tribunale per i Minorenni può proporre un percorso comunitario su valutazione dei Servizi Minorili o d'autorità.


Gli Operatori dei Servizi della Giustizia Minorile, di solito -in relazione alle considerazioni sopra riportate- propongono all'Autorità Giudiziaria l'inserimento in comunità quando concorrono le seguenti condizioni:

- il minore ammette le proprie responsabilità in merito al reato;
- il minore avvia, con gli Operatori, una riflessione sul suo comportamento e sulle proprie esperienze ludiche, lavorative, amicali...;
- la famiglia è assente (ad esempio: minori stranieri non accompagnati) o, al momento, non è in grado di contenere gli agiti trasgressivi del ragazzo, oppure non sa esplicitare la propria funzione educativa;
- il contesto familiare evidenzia elementi di gravità tale da sconsigliare il rientro in famiglia del minore (ad esempio: coinvolgimento della famiglia nel reato; provvedimenti civili del Tribunale per i Minorenni a tutela di altri minori del nucleo familiare; il reato del minore ha causato danni ad un congiunto..);
- il minore presenta uno stato di tossicodipendenza e/ o un importante disturbo della personalità.

La peculiarità del collocamento come misura cautelare successiva all'Udienza di Convalida dei minori arrestati e condotti in C.P.A., non consente sempre di motivare il ragazzo il cui consenso al soggiorno obbligato in una struttura educativa, pertanto, può anche non sussistere.

Tuttavia, nel corso della permanenza nel citato Servizio, gli operatori (educatori, psicologi, mediatori culturali, assistenti sociali) chiariscono al ragazzo la sua posizione penale, lo preparano all'Udienza, lo aiutano a considerare la sua azione-reato, proponendogli argomentazioni per una prima riflessione critica e per l'accoglienza consapevole di un'eventuale misura restrittiva della libertà personale.

1° FASE: IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL MINORE



2.2. La segnalazione del minore e l'individuazione della struttura

L'inserimento in comunità dovrebbe, ove possibile, tener conto delle caratteristiche personologiche - uniche ed irripetibili - del minore e di quelle della struttura, al fine di coniugarle nella prospettiva di realizzare sostegno e contenimento e di costituire un'occasione per valorizzare e sorreggere lo sviluppo del ragazzo.

Si tratta quindi di far corrispondere ai bisogni specifici del minore la migliore risposta educativa possibile: significa individuare la risorsa più adeguata considerando il modello operativo-organizzativo e lo stile educativo, ma significa anche prendere in considerazione altre variabili importanti quali, ad esempio, l'opportunità o meno che la comunità sia lontana dal contesto di appartenenza del minore.


Tuttavia non sempre è possibile coniugare la specificità del minore con quella della comunità poichè ciò presuppone condizioni difficilmente riscontrabili nel contesto penale. Infatti, la conoscenza della situazione del minore è inconciliabile con il carattere d'urgenza che spesso connota il collocamento in comunità in misura cautelare ex art. 22. Ad eccezione dei casi in cui vi siano stati pregressi interventi da parte dei Servizi della Giustizia Minorile o dei Servizi territoriali, il collocamento in comunità disposto dal G.I.P. in sede di Udienza di convalida dell'arresto non consente la costruzione di una adeguata conoscenza del minore, se non quella, pur preziosissima, scaturita dall'osservazione durante il periodo di permanenza presso il C.P.A. (permanenza per un tempo massimo di quattro giorni). Quest'ultimo Servizio - ove possibile - individua gli indicatori socio-comportamentali che indirizzano la scelta verso una tipologia di comunità piuttosto che un'altra. L'individuazione della struttura è - di norma - affidata agli Operatori del Servizio Tecnico del Centro Giustizia Minorile.

Nel caso in cui il minore sia già stato seguito dai Servizi della Giustizia Minorile (ad esempio per pregressi periodi di custodia cautelare in I.P.M. o a seguito dell'indagine psicosociale effettuata dall'USSM), si dovrà fornire al Servizio Tecnico del Centro Giustizia Minorile le informazioni necessarie alla scelta della comunità più idonea, eventualmente indicando possibili "preferenze".

Lo strumento da utilizzarsi è la scheda di segnalazione.

Altrettanto importante è il passaggio di informazioni nel caso in cui il ragazzo sia stato già seguito da altri Servizi o abbia avuto precedenti esperienze di collocamento extra-familiare, evidenziando l'esito degli interventi attuati, al fine di evitare il ripetersi di eventuali fallimenti.

2° FASE: L'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA



2.3. La preparazione del minore all' inserimento in comunità³

L'Operatore del Centro Giustizia Minorile che ha individuato la struttura adeguata al ragazzo o quella immediatamente disponibile, esplicita, al responsabile della comunità, i vincoli legati alla misura penale alla quale è sottoposto il minore e fornisce un primo racconto della situazione personale e familiare del ragazzo. L'operatore indicherà anche il Servizio Minorile che seguirà il minore nel corso dell'esecuzione della misura penale che, di norma, per i ragazzi italiani sarà l'Ufficio di Servizio Sociale del Distretto di Corte d'Appello ove il ragazzo ha la residenza o il domicilio; per i minori stranieri non accompagnati il Servizio Sociale sarà quello ove si trova la comunità.

Successivamente all'individuazione della struttura e antecedentemente all'inserimento del ragazzo, seguiranno contatti fra gli Operatori della struttura e quelli della Giustizia Minorile per esplicitare i possibili obiettivi educativi da perseguire e per valutare la loro compatibilità con il progetto educativo della comunità, evidenziando eventuali limiti strutturali ed operativi ed indicando ulteriori risorse attivabili anche a livello territoriale (scuola, lavoro, ecc...).

Verranno, altresì, concordate le modalità di inserimento del ragazzo, nel rispetto di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria e, ove possibile, dei tempi necessari per consentire al minore un avvicinamento graduale e preparato alla comunità.


Il primo incontro tra gli Operatori della struttura ed il minore può avvenire presso i Servizi minorili o presso la comunità stessa. Tali opzioni dipendono dalla misura penale e da quanto previsto da ogni struttura di accoglienza.

Ad esclusione degli inserimenti con carattere d'urgenza, non è opportuno prolungare nel tempo tale fase, al fine di evitare al minore un periodo d'incertezza sulla sua collocazione, enfatizzando timori ed aspettative.

Le azioni professionali degli operatori nel corso di questa fase sono alquanto importanti poiché sono finalizzate, fra altro, ad incrementare la consapevolezza e la responsabilizzazione del minore all'impegno per la realizzazione del proprio progetto educativo, a partire dalla conoscenza del contesto comunitario.

³ In questa fase è necessario rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali. La documentazione prodotta dai Servizi nella fase di segnalazione conterrà i dati essenziali del minore, utili esclusivamente alla valutazione della possibilità dell'accoglienza. Si rinvia ad un successivo incontro l'approfondimento delle prime informazioni trasmesse e comunque in seguito alla dichiarata disponibilità della comunità ad accettare il ragazzo.


3° FASE: LA PREPARAZIONE ALL'INSERIMENTO



2.4. L'inserimento in comunità: l'accoglienza

Con il termine "accoglienza" si vuole indicare la prima fase del minore in comunità, evidenziandone l'intrinseco aspetto relazionale-emotivo. "Accogliere" richiama l'atto con il quale l'adulto dovrebbe ricevere il minore e sottende un atteggiamento che dovrebbe veicolare messaggi di disponibilità, di capacità di ascolto, di cordialità, di accettazione in un contesto ove le regole e le norme sono funzionali alla vita in comune ed al rispetto delle individualità di ciascuno. E' evidente che le modalità di accoglienza evidenziano lo "stile" della struttura, costituito dalla cultura e dai modelli teorici psico-pedagogici di riferimento (più o meno impliciti e consapevoli) ma anche dallo "stile di relazione affettiva". Tuttavia, si sottolinea l'importanza che - pur nel rispetto delle regole di ricevimento previste da ogni struttura - non venga mai meno un margine di flessibilità e versatilità in relazione ai bisogni specifici del minore. Tale raccomandazione è finalizzata a realizzare l'incontro tra il progetto educativo della comunità e gli obiettivi che ci si propone per ogni singolo minore, ovvero del suo "Progetto Educativo Individualizzato". Tale progettualità dovrebbe scaturire dopo un preliminare periodo di conoscenza del ragazzo all'interno del contesto residenziale.

4° FASE: L'INSERIMENTO IN COMUNITÀ: L'ACCOGLIENZA



2.5. La permanenza in comunità⁴

2.5.1. L'osservazione

Nella fase di accoglienza, l'*osservazione* trova il suo ambito privilegiato e naturale; si tratta di attivare un processo che, peraltro, si estrinseca in ogni fase del percorso ed è finalizzato all'elaborazione di un'immagine dinamica ed interattiva del minore, strettamente correlata alle variabili ed ai cambiamenti messi in atto dall'intervento educativo stesso.

In questa fase l'équipe psico-socio-educativa dovrebbe da subito - in particolare per i minori transitati dal CPA alla Comunità - confrontarsi su quali aspetti della personalità del ragazzo focalizzare l'osservazione, con quali strumenti, con quali tempi e con quali finalità: solo partendo dall'esplicitazione *condivisa* di questi aspetti si potrà poi pervenire ad una valutazione adeguata della situazione.

L'osservazione può costituire lo strumento principale di conoscenza contestualizzata del ragazzo soprattutto per gli inserimenti attuati con modalità di "Pronto Intervento" allorché vi sono esigenze cautelari ed educative, unitamente all'opportunità di porre un freno agli agiti distruttivi del minore.

Sarebbe quindi importante orientarsi non tanto verso un adattamento del ragazzo alla struttura, prevedendo un suo investimento emotivo-relazionale, quanto all'individuazione e valutazione il più possibile articolata dei suoi bisogni, delle sue attitudini e potenzialità sulle cui basi far derivare un'ipotesi di programma educativo da proporre all'Autorità Giudiziaria. Solitamente, infatti, la collocazione del minore in comunità con modalità di "pronto-intervento" coincide con l'avvio della misura cautelare e può rappresentare una fase "propedeutica" all'eventuale elaborazione del progetto di sospensione del processo con messa alla prova, da sottoporre all'Autorità Giudiziaria.

⁴ Nella comunità il minore vive un luogo in cui sperimentarsi all'interno di uno spazio ed in un tempo definito, nella prospettiva di un cambiamento. La coercizione che connota l'inserimento nel contesto in comunità corre, tuttavia, il rischio di inibire la possibilità di considerare le variabili "spazio- tempo" come risorse per la crescita e la conoscenza. La comunità deve diventare, quindi, una possibile esperienza spazio-temporale dotata di significato: questo si traduce nell'individuazione di attività e di impegni costruiti per e con il minore. E' preferibile che la struttura sia molto integrata con le risorse del territorio circostante (scuola, lavoro, associazionismo giovanile, sportivo, ricreativo, ecc..) al fine di favorire lo sviluppo di percorsi esterni del minore, che promuovono la sua capacità di socializzazione ed il suo livello di autonomia. Un altro aspetto legato del percorso in comunità è rappresentato dalla vita di gruppo. Il gruppo dei minori inteso come risorsa ha come obiettivi la facilitazione della comunicazione, la creazione di relazioni costruttive, il rispetto delle regole interne e la promozione di un senso di appartenenza reciproco. "L'educativa di comunità scommette dunque su un apparente paradosso: accomunare individualità problematiche non costituisce di per sé un *moltiplicatore* delle problematiche di ciascuno, ma, al contrario, è possibile puntare sulla vita di gruppo come opportunità per i singoli di apprendimento sociale e comunicativo e di sperimentazione emozionale-affettiva" (Barbarotti, Iacobino).

E' auspicabile che la fase di "Pronto-Intervento" o di "Transito" sia distinta da quella di "trattamento" vero e proprio e che le comunità stesse si riorganizzassero al loro interno (come in qualche caso è già avvenuto), prevedendo - strutturalmente e operativamente - ambiti diversi di intervento.

2.5.2. Il Progetto Educativo Individualizzato - P.E.I.-

Il P.E.I. viene formulato dall'équipe interprofessionale ed interistituzionale a seguito di quanto emerso dall'osservazione e da quanto prescritto dall'Autorità Giudiziaria: rappresenta lo strumento utilizzato per rispondere al criterio di personalizzazione degli interventi. La sua funzione può essere paragonabile a quella di una "bussola". E' opportuno che venga messo per iscritto e deve esplicitare:

- gli obiettivi a lungo termine e quelli a medio e breve termine;
- le attività - e fra queste eventualmente anche quelle finalizzate alla riparazione delle conseguenze del reato ed alla riconciliazione con la vittima - che impegneranno il minore per perseguire gli obiettivi individuati;
- le modalità e "le regole" con le quali si realizzeranno le attività stabilite;
- l'integrazione con le risorse presenti sul territorio;
- le fasi e le modalità di verifica intermedia e finale, utili per relazionare all'Autorità Giudiziaria;
- i ruoli dei diversi attori (Servizi, Comunità, famiglia, individuazione dell'Educatore di riferimento del minore, ecc...) coinvolti con il minore nell'attuazione del progetto;
- le modalità di comunicazione e di interazione fra i vari attori e tra questi ed il minore.

Il P.E.I. rappresenta una sorta di "contratto" che vincola ad un rapporto di collaborazione reciproca tutti i Soggetti che si assumono la responsabilità di contribuire - ciascuno per quanto di competenza - alla realizzazione di interventi che sono stati prescritti dall'Autorità Giudiziaria nell'interesse del minore.

Il P.E.I. non deve essere considerato uno strumento rigido e statico, deve essere verificato e - se necessario - ridefinito in itinere, adattandolo ai mutamenti intervenuti nella situazione personale e familiare del minore, come espressamente previsto dalla normativa - ex art. 27 D. L.vo n. 272/89.

Pare importante sottolineare che il P.E.I. non è costruito "sul ragazzo", bensì "con e per" il ragazzo. Pertanto, egli deve essere attivamente coinvolto nella sua elaborazione ed aiutato ad esplicitare gli aspetti costruttivi e propositivi di sé.

2.5.3. Regole e trasgressioni: incidenti di percorso.

Questa tematica - che ha in sé implicazioni normative - rappresenta una delle questioni più rilevanti della funzione educativa e costituisce uno degli ambiti più delicati nella conduzione integrata del progetto in quanto investe, più di altre, la sfera delle responsabilità istituzionali.

L'inserimento in comunità è determinato da vari fattori, fra i quali l'incapacità del minore o la sua difficoltà a rispettare le regole ovvero ad autodeterminarsi. La questione "regole e trasgressione" è quindi meritevole di particolare cura ed attenzione da parte di ogni Soggetto protagonista con il ragazzo del programma educativo.

In merito si deve rilevare che ogni comunità ha un proprio regolamento che deve essere comunicato al minore già in fase di pre-inserimento, unitamente all'esplicitazione delle motivazioni sottese. È importante che i ragazzi comprendano che le norme non sono disposizioni arbitrarie dell'adulto e la richiesta di rispettarle non costituisce una mera formalità, essendo, invece, parte integrante di un percorso di consapevolezza di sé, del proprio agire nel contesto di un processo di interiorizzazione e responsabilizzazione.

Sarebbe auspicabile che l'Assistente Sociale partecipi a questo importante momento educativo ed informativo, in tal modo si eviteranno eventuali atteggiamenti manipolatori o collusivi da parte del minore oltre che malintesi ed ambiguità relazionali tra gli Operatori dei differenti Servizi.⁵

Strettamente connesso al problema delle regole vi è quello della trasgressione e delle fughe: spesso la violazione delle norme viene vissuta dagli operatori come un fallimento, una rottura del "contratto" tra il minore e la comunità. Non si ritiene pedagogicamente costruttivo che all'infrazione delle regole, debba seguire - come talvolta accade - una immediata risposta espulsiva da parte della comunità; così

⁵ Al di là delle possibili articolazioni del regolamento che possono variare da struttura a struttura, ci sono presupposti metodologici e di contenuto universalmente condivisi dagli operatori sulla natura delle regole e sulla loro applicazione :

- devono essere chiare, credibili, autorevoli;
- devono essere "graduate", ispirarsi cioè al criterio della gradualità a seconda della fase del percorso in cui si trova il minore,
- ove possibile, devono essere individualizzate, tenendo conto anche di quanto prescritto dal T.M.,
- non devono essere finalizzate a se stesse e costrittive ma formative, cioè strumenti di crescita e di emancipazione,
- devono tenere conto dei tempi soggettivi di interiorizzazione da parte del minore,
- devono essere condivise all'interno del gruppo dei ragazzi,
- devono essere espressione di una "competenza empatica" attribuita dal minore a figure adulte positive.

In tale ottica, il contenimento offerto dalla comunità e le sue regole, pur rappresentando un vincolo, si accreditano come risorsa.

facendo si riproporrebbero le stesse modalità di non accettazione e di rifiuto che il ragazzo potrebbe aver già sperimentato in altri contesti, cristallizzandolo ulteriormente nella sua immagine e nella percezione di sé in termini devianti.

Sarebbe quindi opportuno che gli adulto - invece di rispondere all' agito del minore con un analogo agito (l'allontanamento) - si soffermi a riflettere sull' accaduto, tentando di interpretare e comprendere il significato dell'atto trasgressivo, individuando le strategie di intervento più consone ed efficaci.

Anche l'Assistente Sociale dell'USSM assume una funzione determinante nei momenti di crisi del ragazzo e di valutazione delle sue trasgressioni, in quanto il Servizio Minorile rappresenta il raccordo con l'Autorità Giudiziaria ed è investito di un'importante funzione di controllo, avendo l'affido del minore.


Si ritiene che la risposta da dare al minore in relazione alla sua trasgressione debba essere :

- Individualizzata, discussa dagli operatori nel contesto del lavoro d'équipe, opportunamente motivata e restituita;
- il più immediata possibile per essere maggiormente compresa;
- non necessariamente deve essere direttamente proporzionale alla gravità della trasgressione stessa;
- attinente alla violazione ed ispirarsi a criteri di riparazione piuttosto che di mera punizione.

Nei casi in cui, invece, la trasgressione comporti un'ipotesi di reato o una grave violazione delle prescrizioni emesse dall'Autorità Giudiziaria, la comunità ne deve dare immediata comunicazione all'USSM che, unitamente ad altre informazioni e valutazioni, provvederà ad aggiornare l'Autorità Giudiziaria.

In coerenza con quanto stabilito dalla norma giuridica è possibile che, in relazione ai fatti trasgressivi o al fatto-reato, il minore e gli operatori vengano sentiti dal Giudice al fine di valutare la necessità e l'opportunità di prescrivere eventuali interventi limitativi della libertà personale. Possono essere infatti approfondite le dinamiche e le circostanze attinenti al fatto e possono essere fornite efficaci chiavi di lettura sul comportamento trasgressivo che orientino gli interventi successivi.

5° FASE: LA PERMANENZA IN COMUNITA'



2.6. Le dimissioni

La preparazione alle dimissioni rappresenta una delle fasi più critiche del percorso del minore in comunità.

I ragazzi, con l'approssimarsi della scadenza prevista, spesso attivano modalità comportamentali di tipo regressivo od oppositivo, probabilmente espressioni dello stato di ansia e timore legato alla prossima separazione dal contesto comunitario ed alla paura di trovarsi impreparati nell'affrontare il "fuori ed il dopo". Frequentemente i minori, nell'incapacità di tollerare questo senso d'inquietudine, "anticipano" il momento delle dimissioni con fughe o "allontanamenti arbitrari"; in questo modo cercano di controllare e canalizzare gli eventi, tentando così di ridurre l'effetto ansiogeno.

Gli operatori tutti devono considerare queste variabili e saper cogliere in modo precoce i segnali di disagio del minore, anche attraverso una vicinanza empatica che lo rassicuri. E' ipotizzabile che in alcuni casi si adottino modalità di dimissione graduale che tengano conto dei tempi specifici di ogni ragazzo, lasciando anche aperta la possibilità di un prosieguo dei rapporti con la comunità, stabilendo obiettivi ed ambiti di relazione definiti.

In altre situazioni si può far ricorso a strutture semi-protette, con un ridotto intervento educativo, che stimolino ed incentivino il percorso verso l'autonomia del giovane.

In specifico l'Assistente Sociale dell'USSM, che esercita più di altri la funzione di raccordo con il contesto esterno, deve farsi garante di una continuità d'interventi anche successivamente alle dimissioni dalla struttura. A tal fine potrà coinvolgere i Servizi territoriali, anche attraverso l'eventuale richiesta al Tribunale per i Minorenni di emissione di provvedimento amministrativo, in situazioni particolarmente delicate o quando i tempi della misura penale non coincidono con quelli del progetto educativo.

Si evidenzia che i Servizi tutti – della Giustizia Minorile e del privato sociale – e ciascuno per quanto di propria competenza, devono ottemperare a quanto disposto dalla misura penale in atto, anche per garantire al minore il prosieguo del progetto educativo.


Tuttavia, in casi eccezionali e a seguito dell'attivazione di comportamenti fortemente destabilizzanti e di pregiudizio alla permanenza degli altri ospiti, gli

Operatori della Comunità possono proporre le dimissioni anticipate del minore.

Tale decisione andrà sottoposta all'Autorità Giudiziaria, *l'unica che può modificare le prescrizioni alla misura penale erogata al minore.*

A tal fine gli Operatori della struttura devono attenersi alle modalità di dimissione definite in fase di stesura del progetto; l' équipe preventivamente deve stabilire un margine temporale minimo di "preavviso" (ad esempio quindici giorni), per consentire all'USSM in collaborazione con gli altri operatori, di rielaborare con il minore quanto accaduto, di ridefinire, ove possibile, il progetto educativo ed eventualmente permettere al Servizio Tecnico di reperire un'altra risorsa.

6° FASE: LE DIMISSIONI



2.7. La valutazione del percorso

“L’esito di un collocamento in comunità non può essere valutato in base a parametri immediati o esclusivamente comportamentali (...), ma per la traccia complessiva che lascia nell’esperienza del minore” (Riva, Maggiolini).

Parimenti, sarebbe altrettanto meccanicistico e riduttivo valutare l’intervento della comunità solo sulla base dell’esito del progetto individuale.

La valutazione non è una verifica della qualità in termini assoluti, ma rispetto agli obiettivi che ci si è dati in fase di progettazione. Una modalità di valutazione del percorso del minore in comunità è rappresentata dalla “valutazione ex-post” , cioè nella verifica della congruenza tra obiettivi preposti, i risultati attesi e gli esiti raggiunti

A tale modalità valutativa sarebbe opportuno integrare una verifica in itinere, orientata al monitoraggio dei processi di attivazione del progetto. Il controllo costante consente, attraverso l’individuazione di tappe intermedie, di visualizzare in modo dinamico quanto le azioni si stiano avvicinando o meno agli obiettivi, consentendo all’equipe - ove necessario - di “aggiustare il tiro”.

Sarebbe auspicabile che i Servizi e gli Operatori delle Comunità costruissero insieme degli strumenti di valutazione “in progress” - ovvero dispositivi capaci di “leggere” e apprezzare l’evoluzione del percorso di un minore in comunità, verificandone anche il mutamento degli obiettivi e dei bisogni e la loro congruenza.

Gli elementi di conoscenza che scaturiscono rappresentano anche una preziosa documentazione sulla quale elaborare la riflessione e l’autovalutazione per il lavoro realizzato dall’equipe degli operatori in rapporto al percorso di un minore in comunità.

Gli ambiti possibili per attivare la valutazione dell’esito del collocamento in comunità di un minore sono:

- capacità relazionali;
- cura di sé;
- valorizzazione del Sé e delle proprie capacità;
- controllo dell’aggressività;
- rispetto delle regole della comunità e della legalità;
- acquisizione di abilità cognitive;
- socializzazione all’esterno della comunità;
- rapporti con la famiglia;
- miglior rendimento scolastico o lavorativo.

La valutazione sul lavoro realizzato dal minore in comunità e su quello realizzato dall'équipe in rapporto alla situazione del minore, potrebbe ulteriormente arricchire il patrimonio di conoscenza sul sistema delle risorse e fornire spunti di riflessione per la programmazione degli interventi sia dei Servizi della Giustizia Minorile sia di quelli del privato sociale.